



# **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*Provincia di Arezzo*

---

*Registro degli Atti del Sindaco*

**N. 2 del 09/02/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ED USO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI OLTRE A DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'USO DI BOMBOLE DI GAS, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA CARNEVALE SANGIOVANNESE 2023**

AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

## **IL SINDACO**

### **PREMESSO CHE:**

- i giorni 12, 19 e 21 febbraio 2023 si svolgerà l'annuale manifestazione denominata "Carnevale Sangiovanneese" che prevede la sfilata di carri allegorici in Corso Italia dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- nelle precedenti edizioni questa manifestazione ha visto la presenza di numeroso pubblico;

### **RILEVATO CHE:**

- l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;
- altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;

**DATO ATTO** che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

### **CONSIDERATO CHE:**

- normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;
- l'utilizzo in presenza di affollamento di persone di spray urticanti o similari può creare seri problemi alla sicurezza degli intervenuti;
- risulta inoltre necessario ridurre la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande vietandone lo stoccaggio delle stesse su

veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione;

**RITENUTO** opportuno di dover procedere secondo quanto sopra al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione della manifestazione “Carnevale Sangiovese 2023” prevedendo il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio, nonché, relativamente all’area interessata dalla manifestazione, il divieto di introduzione di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio, di utilizzo di spray urticanti e similari e di deposito e di stoccaggio di bombole di gas;

**VISTO** l’art. 50 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l’art.7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n.267;

### **ORDINA**

**1. Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni 12, 19 e 21 febbraio 2023 nelle seguenti strade e piazze: Corso Italia, Piazza Masaccio, Piazza Cavour, Via Mazzini, Via Alberti, Via Giovanni da S..Giovanni, Via Garibaldi, Via Rosai, Via XX Settembre, Via S.Lorenzo, Via della Madonna, Via Mannozi, Via C.Battisti, Piazza Matteotti, Largo Vetrai, Largo Ceramica, Piazza S.Antonio, Largo Andrea Del Bello, Vicoli e Chiassi del centro storico, Via Papa Giovanni XXIII, Via Roma, Piazza della Libertà, Via Piave, Piazzale Matteotti, Via Torino, Viale Diaz, Via P. Sansoni:**

- 1.1. è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio.
- 1.2. è consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi.
- 1.3. è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in deroga al punto 1, compresi gli alcoolici, ai soli avventori seduti ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti;
- 1.4. gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione.
- 1.5. gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno esporre nell'esercizio l'avviso delle sopraelencate disposizioni.

**2. Dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dei giorni 12, 19 e 21 febbraio 2023 nelle seguenti strade e piazze Corso Italia, Piazza Cavour, Piazza masaccio, Largo Arnolfo di Cambio, Largo Masolino da Panicale:**

- 2.1. è fatto divieto di introdurre alimenti e/o bevande in contenitori di vetro e lattine;
- 2.2. è fatto divieto a tutti coloro che interverranno alla manifestazione “Carnevale Sangiovese 2023” di utilizzo di spray urticanti e similari;
- 2.3. è fatto divieto di depositare sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande bombole di gas e anche di stoccare le stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione.

### **AVVISA**

Che le violazioni alle suddette disposizioni comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 prevista dall’art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267.

**DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di S.Giovanni V.no;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa alla Questura di Arezzo, alla Stazione Carabinieri ed al Corpo di Polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

**AVVERTE**

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

San Giovanni Valdarno, 09/02/2023

**Sottoscritta dal SINDACO**  
**Dott.ssa Valentina Vadi**  
**Con firma digitale**